



COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO PROV. DI L'AQUILA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 30-05-2022

Oggetto: Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF): individuazione dello schema regolatorio per il comune di Pettorano sul Gizio ai sensi della delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANTONIO CARRARA	SINDACO	Presente
GIOVANNI MARZUOLO	CONSIGLIERE	Presente
FABIO DEL MONACO	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO D'AMICO	CONSIGLIERE	Presente
PASQUALE FRANCIOSA	CONSIGLIERE	Presente
ALESSIO DE PANFILIS	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA SCHIAPPA	CONSIGLIERE	Presente
AUGUSTO DE PANFILIS	CONSIGLIERE	Presente
ALESSIO IMPERATORE	CONSIGLIERE	Presente
AMERIGO VOLPE	CONSIGLIERE	Presente
ALBA CASTORANI	CONSIGLIERE	Presente

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza CARRARA ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Premesso che:

- l'articolo 1, c. 527, della L. 205/17 “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 481/95*”;
- la predetta disposizione contempla tra le funzioni dell'Autorità:
- lett. b) la “*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*”
- lett. c) la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza*”.

Considerato che:

- il DM 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio.

Rilevato, altresì, che:

- l'articolo 2, c. 461, della L. 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi “*da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate*” - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;

- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

Preso atto che con la recentissima deliberazione 15/2022, per il primo periodo regolatorio, ARERA ha ipotizzato di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio;

Richiamato l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-05-2022

Considerato che:

- Il c. 1-bis dell'art. 3-bis del Dl 138/11 che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del Dlgs 152/2006, le Regioni possono istituire *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*;
- il c. 1 dell'art. 201, del Dlgs 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;
- Come previsto dall'articolo 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 “Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;
- in Abruzzo non è ancora operativo un Ente di governo d'ambito e che pertanto, ai sensi della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

Preso atto che la deliberazione n. 15/2022 nulla dispone in ordine all'individuazione delle formalità attinenti l'adozione della scelta, né tantomeno chiarisce il caso in cui sia il Comune a dovere essere individuato quale ETC;

Ritenuto che l'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio, adempimento di cui al già richiamato art. 3 dell'Allegato 1, sia da individuare nel Consiglio comunale, in considerazione del fatto che le scelte da adottare incidono sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, la qualità contrattuale e la prestazione tecnica, rivestendo una funzione programmatoria (ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. b) TUEL), di indirizzo (ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. g) TUEL) e di organizzazione di un servizio pubblico (ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) TUEL);

Richiamati gli standard minimi raggiungibili nel periodo 2024/2025;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per le motivazioni sopra indicate individuando quale Applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I;

con voti unanimi

DELIBERA

Di individuare, ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi nello schema I per il periodo 2023-2025;

Di incaricare il Responsabile del servizio della pubblicazione nella sezione “Trasparenza Rifiuti” del sito istituzionale del relativo posizionamento nello schema regolatorio nonché dell’adeguamento della modulistica, delle procedure di riscossione e del Regolamento TARI entro il prossimo 31 dicembre, considerata l’entrata in vigore il prossimo 1° gennaio 2023.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. ANTONIO CARRARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNA DI CRISTOFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno 14-06-2022 al giorno 29-06-2022, prot. n. 245

Pettorano sul Gizio, li 14-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNA DI CRISTOFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- Dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000..

Pettorano sul Gizio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNA DI CRISTOFANO

Per copia conforme all'originale.

Pettorano sul Gizio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIOVANNA DI CRISTOFANO